

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 17 febbraio 2021, n. 10

Proroga della validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari, alla loro vendita e alla consulenza sul loro uso sostenibile, rilasciati dalla Regione Puglia.

Il Dirigente di Servizio, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario responsabile della PO, riferisce

Visti:

- la Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- il D. Lgs. 150/2012 del 14/08/2012 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE;
- il Decreto Ministeriale del 22/1/2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 627 del 30 marzo 2015, "Disciplina per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la consulenza sull'impiego. Criteri, indicazioni operative e modulistica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1301 del 10 agosto 2016, "Modifica delle disposizioni e procedure per rilascio e rinnovo dell'abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di cui ai punti 5.1 e 5.1.1 del paragrafo 5 dell'Allegato A della DGR n. 627 del 30/3/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1981 del 5 dicembre 2016, "DGR n. 1301 del 10/8/2016 - Modifica dei requisiti dei docenti delle discipline di carattere agronomico";
- la Determinazione Dirigenziale n. 85 del 21 dicembre 2016, "DGR n. 1301 del 10/8/2016 – Definizione dell'elenco generale dei quesiti da somministrare alle verifiche di idoneità dei corsi per l'abilitazione all'acquisto e impiego dei prodotti fitosanitari";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 dell'8 agosto 2017, "DGR n. 1301 del 10/8/2016 - Modifica della procedura di valutazione delle competenze dei docenti";
- La Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (di conversione del DL n. 34 del 19/5/2020) che, all'articolo 224 - comma 5 bis (4-octies), recita: "In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, **la validità dei certificati di abilitazione** rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, **in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi** e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

Preso atto che:

- alcune Regioni/Province autonome hanno ritenuto di emanare propri provvedimenti al fine di disciplinare l'applicazione dei criteri su esplicitati, includendo nella proroga di validità le abilitazioni/attestati scadute o in scadenza sia nel 2020, sia nel 2019;
- altre Regioni/Province autonome, tra cui la Regione Puglia, hanno ritenuto che non vi fosse necessità di adozione di specifici provvedimenti, stante quanto disposto da Legge nazionale;
- in queste ultime Regioni, gli Organi di Controllo preposti hanno ritenuto di applicare sanzioni o non conformità ad utilizzatori professionali, le cui abilitazioni erano scadute nel 2019 e che, a causa dell'emergenza sanitaria, non avevano avuto possibilità di accedere alle procedure di rinnovo;
- ciò ha generato una grave situazione di disparità per i produttori agricoli che operano in Regioni diverse, con serie ripercussioni sia dal punto di vista delle sanzioni che da quello di revoche ai contributi PSR atteso, peraltro, che le abilitazioni hanno validità sull'intero territorio nazionale;

Considerato che:

- il Gruppo Difesa Integrata (istituito con D.M. MiPAAF n. 4890 dell'8 maggio 2014), al fine di garantire

l'armonizzazione a livello nazionale delle disposizioni del citato articolo 224 - comma 5 bis (4-*octies*) della Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha predisposto un documento di applicazione comune dei criteri per il riconoscimento della proroga delle abilitazioni;

- tale documento è stato sottoposto al parere della Commissione Politiche Agricole;
- nella seduta del 16 dicembre 2020, la Commissione Politiche Agricole ha espresso parere favorevole in merito al citato documento;
- con nota del 28 dicembre 2020, il MIPAAF ha trasmesso alle Regioni e province Autonome il testo del documento approvato, al fine di fornire indicazioni utili ad armonizzare i provvedimenti di recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 224 - comma 5 bis (4-*octies*) della Legge n. 77 del 17 luglio 2020;

Visto:

- il documento predisposto dal Gruppo Difesa Integrata e approvato dalla Commissione Politiche Agricole, così come riportato in **Allegato 1** al presente provvedimento;
- la condivisione del documento, da parte del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti - Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria (Prot. AOO_082/0000121 dell'11/01/2021);
- l'Allegato A alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1301 del 10 agosto 2016 che, al punto 5.1.1, recita "(*Omissis*) Il corso per il rinnovo dovrà essere stato completato entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza dello stesso (*Omissis*);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2104 del 22 dicembre 2020 "Approvazione delle disposizioni per lo svolgimento in modalità FAD/e-learning di corsi di formazione per primo rilascio e rinnovo di abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari e rinnovo di abilitazione all'attività di consulenza sul loro impiego sostenibile";

Considerato che:

- ai sensi di quanto stabilito al punto 5.1.1 dell'Allegato A alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1301 del 10 agosto 2016, entro 12 mesi dalla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari sono da considerarsi "in corso di rinnovo";
- ai sensi della citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 2104 del 22 dicembre 2020 è, attualmente, possibile lo svolgimento dei corsi di rinnovo per utilizzatori e consulenti, in modalità e-learning;
- le disposizioni relative ai corsi di formazione in modalità e-learning non si applicano ai corsi per il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, come definito dalla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 2104 del 22 dicembre 2020;
- in vigore, alla data del presente provvedimento, del divieto di svolgimento di corsi in presenza risulta, pertanto, sospeso il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari;
- nella Regione Puglia, l'attività dei centri prova per il controllo funzionale e la regolazione delle irroratrici non ha, di fatto, subito interruzioni a seguito dell'emergenza sanitaria;

Si propone, per quanto riportato:

- di dare atto che la validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari rilasciati dalla Regione Puglia, scaduti o in scadenza nel 2019 e nel 2020 è prorogata di dodici mesi dalla loro data di scadenza;
- di dare atto che la validità dei certificati di abilitazione alla consulenza sull'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari rilasciati dalla Regione Puglia, scaduti o in scadenza nel 2020 è prorogata di dodici mesi dalla loro data di scadenza;
- di dare atto che la validità dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari rilasciati dalla Regione Puglia, scaduti o in scadenza nel 2019, nel 2020 e, nel perdurare della fase di emergenza, nel 2021, è prorogata di dodici mesi dalla loro data di scadenza;
- di dare atto che qualora, allo scadere dei 12 mesi di proroga, viga ancora lo stato di emergenza, la validità dei certificati di abilitazione di cui ai punti precedenti si intende, comunque, prorogata fino a novanta giorni successivi all'ultima data di cessazione dello stato di emergenza;

- di dare atto che i titolari di abilitazioni all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari e alla consulenza sul loro uso sostenibile, prorogate ai sensi del presente provvedimento, che non abbiano frequentato un corso di rinnovo entro l'ultima data di proroga, ai sensi del presente provvedimento, dovranno frequentare un corso per il primo rilascio con relativo esame finale, qualora interessati.

Verifica ai sensi del D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili

(di cui alla L.R. n. 28 del 16/11/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 118/2011)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O. (Dott. Agostino Santomauro)

Il Dirigente di Servizio (Dott. Salvatore Infantino)

IL DIRIGENTE DI SEZIONE a.i.

Vista la proposta del Dirigente di Servizio, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario responsabile della PO;

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

Visto l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vista la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

Vista la DGR n. 181 del 01/02/20 di affidamento *ad interim* delle funzioni vicarie di Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario al Dott. Luigi Trotta;

Vista la DDS 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;

Vista la nota 569 del 24/03/2020 del Segretariato della Giunta sulle linee guida per atti digitali;

Viste le linee guida aggiornate alla versione 10.3 di cui alla nota 1875 in data 28/05/2020 del Segretario Generale del Presidente;

Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- di dare atto che la validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari rilasciati dalla Regione Puglia, scaduti o in scadenza nel 2019 e nel 2020 è prorogata di dodici mesi dalla loro data di scadenza;
- di dare atto che la validità dei certificati di abilitazione alla consulenza sull'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari rilasciati dalla Regione Puglia, scaduti o in scadenza nel 2020 è prorogata di dodici mesi dalla loro data di scadenza;
- di dare atto che la validità dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari rilasciati dalla Regione Puglia, scaduti o in scadenza nel 2019, nel 2020 e, nel perdurare della fase di emergenza, nel 2021, è prorogata di dodici mesi dalla loro data di scadenza;
- di dare atto che qualora, allo scadere dei 12 mesi di proroga, viga ancora lo stato di emergenza, la validità dei certificati di abilitazione di cui ai punti precedenti si intende, comunque, prorogata fino a novanta giorni successivi all'ultima data di cessazione dello stato di emergenza;
- di dare atto che i titolari di abilitazioni all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari e alla consulenza sul loro uso sostenibile, prorogate ai sensi del presente provvedimento, che non abbiano frequentato un corso di rinnovo entro l'ultima data di proroga, ai sensi del presente provvedimento, dovranno frequentare un corso per il primo rilascio con relativo esame finale, qualora interessati;
- di dare atto che il presente provvedimento, composto di composto da 6 (sei) facciate e un allegato formato da 3 (tre) facciate:
 - è immediatamente esecutivo;
 - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
 - sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020;
 - sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE a.i.
(Dott. Luigi Trotta)



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Alle Regioni e Province Autonome
di Bolzano e Trento

Loro Sedi

OGGETTO: Interpretazione di alcune disposizioni riportate all'articolo 224 - comma 5 bis (4-
octies) della Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Tra i provvedimenti emanati per far fronte alla pandemia, vi sono le disposizioni per garantire continuità alla vigenza dei certificati di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo, rilasciati da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In merito, sono emerse preoccupazioni circa l'applicazione diversificata del provvedimento da parte delle amministrazioni competenti, che potrebbe dar luogo a discriminazioni a danno degli operatori, per il solo fatto di operare in Regioni diverse.

Al fine di fornire indicazioni utili ad armonizzare i provvedimenti di recepimento delle disposizioni in oggetto, si invia l'interpretazione elaborata dal Gruppo Difesa Integrata, istituito con DM 4890/2014, in merito alla quale si è espresso favorevolmente il Comitato Politiche Agricole in data 16 dicembre 2020.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Giuseppe Blasi

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

MIPAAF - DISR 03 - Prot. Uscita N.9399747 del 28/12/2020

 <p><i>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</i> Direzione Generale dello sviluppo rurale Segreteria OTS</p>	<p>ORGANISMO TECNICO SCIENTIFICO</p> <p>Legge n. 4 del 03/02/2011 art. 2 comma 6 - Dm 4890 dell'08/05/2014</p>	<p>Rev. 2 del 29/10/2019 Verb/GDI n. pag 1 di 2</p>
<p>GDI – Richiesta parere</p>		

Oggetto: richiesta parere esplicativo in merito a quanto disposto dalla Legge 77 del 17 luglio, art. 224 -comma 5 bis, (4 octies).

Il Gruppo Difesa Integrata,

vista la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (di conversione del DL n. 34 del 19/5/2020) che, all'articolo 224 - comma 5 bis (4-octies), recita:

“In relazione alla necessità di garantire l’efficienza e la continuità operativa nell’ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Preso atto:

1. che alcune Regioni/Province autonome hanno legittimamente ritenuto di emanare propri provvedimenti al fine di disciplinare l’applicazione dei criteri su esplicitati, includendo nella proroga di validità le abilitazioni/attestati scadute o in scadenza sia nel 2020, sia nel 2019;
2. che altre Regioni/Province autonome hanno, altrettanto legittimamente, ritenuto che in presenza di una Legge nazionale non vi fosse la necessità di adottare specifici provvedimenti;
3. che in queste ultime Regioni si è venuta a creare una situazione per cui, gli Organi di Controllo preposti hanno ritenuto di applicare sanzioni o non conformità ad aziende agricole i cui utilizzatori professionali, ritenendo che la proroga includesse anche le abilitazioni scadute nel 2019 e per le quali non era stato possibile accedere alle procedure di rinnovo a causa dell’emergenza COVID-19, avevano comunque acquistato/utilizzato prodotti fitosanitari;
4. che gli utilizzatori professionali che operano nelle Regioni in cui era stata prevista l’estensione della proroga di validità anche per le abilitazioni/attestati scadute o in scadenza nel 2019, non sono stati oggetto di alcun provvedimento sanzionatorio;
5. che ciò, ha generato una grave situazione di disparità per i produttori agricoli che operano in Regioni diverse, con serie ripercussioni sia dal punto di vista delle sanzioni che da quello di revoche ai contributi PSR atteso, peraltro, che le abilitazioni hanno validità sull’intero territorio nazionale.

Considerato quanto esposto e che il protrarsi dello stato di emergenza comporta il rischio concreto che le criticità esposte possano ripresentarsi anche nel corso del 2021, propone a codesto spett.le Coordinamento Tecnico Interregionale la condivisione della bozza di testo esplicativo del citato articolo 224 - comma 5 bis (4-octies) della Legge n. 77 del 17 luglio

 <p><i>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</i> Direzione Generale dello sviluppo rurale Segreteria OTS</p>	<p>ORGANISMO TECNICO SCIENTIFICO</p> <p>Legge n. 4 del 03/02/2011 art. 2 comma 6 - Dm 4890 dell'08/05/2014</p>	<p>Rev. 2 del 29/10/2019 Verb/GDI n. pag 2 di 2</p>
<p>GDI – Richiesta parere</p>		

2020, come di seguito riportato, per l'acquisizione di uno specifico parere da parte della Commissione Politiche agricole.

Proposta di testo esplicativo dell'articolo 224 - comma 5 bis (4-octies) della Legge n. 77 del 17 luglio 2020

In merito ai corsi organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome per il rilascio dei certificati di abilitazione o attestati di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, fermo restando quanto previsto dall'art. 224 - comma 5 bis (4-octies) della Legge n. 77 del 17 luglio 2020, la proroga di validità delle abilitazioni/attestati rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome è da intendersi riferita a:

- a) abilitazioni/attestati in scadenza o scadute antecedentemente al 2020 ma in corso di rinnovo;
- b) abilitazioni/attestati in scadenza nel 2020;
- c) abilitazioni/attestati che scadranno nel 2021, nel perdurare della fase di emergenza.

Inoltre, la disposizione "è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza" va intesa nel senso che, qualora allo scadere dei 12 mesi di proroga viga ancora lo stato di emergenza, la validità delle abilitazioni/attestati indicati alle lettere a), b), c), si intende prorogata di ulteriori novanta giorni successivi all'ultima data di cessazione dello stato di emergenza stesso.

Le singole Regioni e Province autonome, qualora ne ravvisino la necessità, potranno emettere propri atti volti a disciplinare l'applicazione dei criteri su esplicitati, in accordo con quanto previsto dalle proprie specifiche disposizioni e procedure.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Ciotti

